

STATUTO

**TECNOCOOP SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
E.T.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VENAFRO IS VIA N.IOSSO 6

Numero REA: IS - 37640

Codice fiscale: 00863690947

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-10-2020 - Statuto completo	2
--	---



Studio Notarile
Prof. Antonio Ventriglia
c.f.: vntntn52p15e791j

Repertorio n.70.581

Raccolta n.31.603

V E R B A L E D I A S S E M B L E A

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di ottobre, alle ore sedici e minuti ventuno.

12 ottobre 2020

In Venafrò, nel mio Studio, alla Salita Vincenzo Cuoco, n.2.

Innanzi a me dottor **ANTONIO VENTRIGLIA**, Notaio in Venafrò, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Campobasso, Isernia e Larino,

è presente:

BILANCIO Salvatore, imprenditore, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 3 (tre) ottobre 1972 (millenovecentosettantadue), residente in Grumo Nevano (NA), al Corso Garibaldi, n.113, il quale interviene in questo nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa sociale denominata **"TECNOCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**, con sede in Venafrò (IS), via Nicandro Iosso, n.6, con capitale sociale variabile, numero di Codice Fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese del MOLISE: 00863690947 (R.E.A. n.IS-37640), indirizzo pec: tecnocoop1@legalmail.it.

Della personale identità del costituito io Notaio sono certo.

Il costituito mi dichiara che è qui riunita l'assemblea della suddetta Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Modifica denominazione sociale con l'inserimento dell'acronimo ETS;**
- 2. Modifica oggetto sociale;**
- 3. Modifica organo amministrativo;**
- 4. Revisione Statuto Sociale.**

Indi mi invita a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea e le delibere che la stessa andrà ad adottare.

A ciò aderendo, dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza per volontà dell'assemblea ed a termini di Statuto, il costituito BILANCIO Salvatore, il quale constata e dichiara:

- che sono presenti o rappresentanti per delega scritta conservata agli atti della Cooperativa, i seguenti soci, regolarmente iscritti nel libro soci, e precisamente:

- 1) da BILANCIO Salvatore, qui costituito;
- 2) Tartaglione Adolfo, di seguito generalizzato;
- 3) Lucenteforte Mario, di seguito generalizzato;
- 4) VENTRONE Sonia, nata a Venafrò il 24 maggio 1973;
- 5) GARGANO Maria, nata a Venafrò l'8 febbraio 1976, rappresentata per delega scritta dal socio VENTRONE Sonia;
- 6) PALLOTTA Maria, nata a Roma il 13 aprile 1971;
- 7) PALAZZO Sara, nata a Venafrò (IS) il giorno 11 gennaio 1975, rappresentata per delega scritta dal socio PALLOTTA Maria;
- 8) MARINARO Maria, nata a Woking (Gran Bretagna) il giorno 11 luglio 1965;
- 9) CAPPELLO Sara, nata a Starnberg (Germania) il 23 marzo 1980, rappresentata per delega scritta dal socio MARINARO Maria;
- 10) SALVUCCI Enrica, nata a Roma il 25 ottobre 1966;

REGISTRATO A ISERNIA

il 16/10/2020

N. 1874

Serie 1T

11) D'ANGELO Giuseppina, nata a Nocera Superiore (SA) il 25 settembre

1969, rappresentata per delega scritta dal socio SALVUCCI Enrica;
12) FALCIGLIA Maria Barbara, nata a Venafro il 5 febbraio 1985;
13) DI GREGORIO Antonietta, nata a Fontegreca (CE) il 25 luglio 1969;
- che è presente l'Organo Amministrativo nelle persone di BILANCIO Salvatore, Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei consiglieri Tartaglione Adolfo, nato a Venafro il 28 settembre 1977 e Lucenteforte Mario, nato a Cassino il 6 gennaio 1977;
- che è presente il Sindaco Unico Patriciello Fabio, nato a Venafro il 30 gennaio 1983;
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, in seconda convocazione, per questo luogo, giorno ed ora, mediante avviso di convocazione spedito a tutti soci, a mezzo mail, in data 1 ottobre 2020.

Tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa l'assemblea che è opportuno modificare la denominazione sociale della Cooperativa adeguandola ai disposti normativi contenuti nel D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017, inserendo nella stessa l'acronimo "E.T.S.".

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente propone all'assemblea, di modificare l'oggetto sociale, prevedendo sia la possibilità di compiere in forma diretta e/o indiretta tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie, reperire finanziamenti che abbiano attinenza, sia pure indirettamente, con l'oggetto sociale o che possano facilitarne il raggiungimento, richiedere mutui, anche ipotecari, presso Banche, Poste ed altri istituti di credito, rilasciandone le relative garanzie reali e personali, sia rendendolo conforme ai disposti contenuti all'art.2 lettera e) del D.Lgs n.112 del 3 luglio 2017.

Passando alla trattazione del terzo all'ordine del giorno, il Presidente, tenuto conto dei dettami normativi di cui all'art.2542 del Codice Civile, modificato dalla legge n.205 del 27 dicembre 2017, riferisce all'assemblea che è opportuno modificare lo statuto sociale relativamente all'Amministrazione della Società, ed in particolare che questa sia affidata esclusivamente ad un Organo Collegiale composto da almeno 3 soggetti che durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Passando alla trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno il Presidente riferisce all'assemblea che è opportuno integrare l'articolo 23 dello statuto sociale, avente ad oggetto il Bilancio di esercizio, applicando le disposizioni previste dall'art.9 D.Lgs 112/2017 e dall'art.15 del D.Lgs 117/2017.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità degli intervenuti,

d e l i b e r a

A)- di modificare la denominazione sociale includendo l'acronimo E.T.S.;

B)- di ampliare l'oggetto sociale nel senso proposto dal Presidente;

C)- di confermare che l'Amministrazione spetta esclusivamente ad un organo Collegiale e di dare atto che la nomina dell'attuale Consiglio di Amministrazione è avvenuta con verbale dell'Assemblea dei soci in data 26 giugno 2020 e durerà in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022;

D) di modificare l'art.23 (Bilancio di esercizio) applicando le nuove disposizioni in materia dettate dall'art.9 del D.Lgs 112/2017 e dall'art.15 del D.Lgs. 117/2017;

E) di modificare gli articoli: 1 (Costituzione e denominazione), 4 (Oggetto sociale), 23 (Bilancio di esercizio), 32(Presidenza dell'assemblea), 33 (Amministrazione), 36 (Integrazioni del Consiglio), 37 (Compensi agli amministratori), 38 (Rappresentanza), i quali assumeranno, da oggi, il seguente nuovo tenore letterale:

"Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi dell'art.1 lettera b) della Legge 381/1991, con sede nel Comune di Venafro la Società Cooperativa Sociale denominata "TECNOCOOP Società Cooperativa Sociale E.T.S."

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, le seguenti attività:

- espletamento di servizi di pulizie e manutenzioni ordinarie e straordinarie, per conto di privati e/o Enti Pubblici, di impianti vari e di stabili civili, commerciali ed industriali; manutenzione di aree verdi ed esecuzione di lavori di giardinaggio;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali ;**
- sgombero cantine, solai ed appartamenti;
- gestione di mercatini dell'usato di mobili, elettrodomestici e loro componenti, libri ed oggetti vari;
- l'esercizio non abituale di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani speciali e pericolosi;
- svolgimento di attività di educazione ambientale;
- commercializzazione di prodotti in carta riciclata;
- espletamento :di servizi;di manutenzione ed effettuazione di interventi per la difesa e la pulizia dell'ambiente, per la gestione di discariche e per le disinfezioni;
- esecuzione di attività di trasporto merci e persone in conto proprio e in conto terzi, di facchinaggio, di affissione e di sgombero neve; gestione parcheggi ed autorimesse; lettura dei contatori di gas, acqua ed energia elettrica; effettuazione di servizi per mostre, fiere e manifestazioni varie;

- manutenzione di strade, di acquedotti, di reti fognarie e di gas metano, di discariche e di depuratori, nonché di impianti elettrici; esecuzione di lavori di tinteggiatura, di opere edili e stradali e gestione di segnaletica stradale;

- realizzazione degli scopi innanzi citati per promuovere l'inserimento sociale e produttivo dei soci ed in particolare delle persone svantaggiate.

Inoltre la Cooperativa, sempre per l'inserimento lavorativo potrà svolgere servizi in favore di persone svantaggiate in genere, con handicaps e con ritardi di apprendimento ed in favore delle persone anziane mediante:

- attività e servizi di assistenza domiciliare;

- gestione di strutture di accoglienza;

- gestione di servizi e centri di riabilitazione;

- gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativi e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale.

Servizi generali presso le aziende pubbliche e private, gli enti ospedalieri pubblici e privati, le associazioni, le fondazioni, gli enti anche morali, le case di cura e le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private.

In particolare:

- servizio di manutenzione generale di murature, idraulica, elettrica, impianti idrici ed elettrici, mobili e suppellettili, porte e infissi, giardinaggio e cura del verde, per conto di privati ed enti pubblici;

- servizio di facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici e diversi;

- servizio di portierato per industrie, uffici, enti pubblici, ospedali pubblici e privati, case di cura;

- servizio di reception e centro unico prenotazioni;

- servizio di posteggio e custodia di autovetture su suolo pubblico e privato oltre che gestione di aree di sosta e parcheggi comunali;

- costruzioni in genere di opere sia per civili abitazioni che di edifici pubblici;

- tinteggiatura in genere;

- manutenzione di centrali termiche e impianti termici presso enti ospedalieri pubblici e privati;

- manutenzione di gruppi elettrici e impianti elettrici presso enti ospedalieri pubblici e privati;

- rappresentanza di società di distribuzione di alimenti/bevande mediante distributori automatici;

- gestione attività commerciale di alimenti e bevande presso enti pubblici e privati, ospedali pubblici e privati, case di cura;

- gestione bar, tavola calda, rosticceria, pizzeria ecc., presso enti pubblici, e privati, ospedali pubblici e privati, case di cura;

- Gestione segretaria didattica ivi compresa la gestione di archivi e biblioteche, presso scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, comprese le università e/o enti di alta specialità;

- Organizzazione convegni e/o eventi in genere;

- organizzazione e gestione di corsi per attività formative;

- attivita' di studio e ricerca per enti pubblici e privati, uffici

pubblici e privati, ospedali pubblici e privati, case di cure;

- servizio di ufficio stampa e relazione pubbliche;

- attivita' di trasporto merci e persone in conto proprio e in conto terzi, di facchinaggio e di affissione;

- realizzazione degli scopi innanzi citati per promuovere l'inserimento sociale e produttivo dei soci e in particolare delle persone svantaggiate.

Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potra' partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attivita' previste nel presente Statuto; potra' richiedere e utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potra' inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificate ed integrative; potra', inoltre assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Cooperativa potrà compiere in forma diretta e/o indiretta tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie, reperire finanziamenti che abbiano attinenza, sia pure indirettamente, con l'oggetto sociale o che possano facilitarne il raggiungimento, richiedere mutui, anche ipotecari, presso Banche, Poste ed altri istituti di credito, rilasciandone le relative garanzie reali e personali.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Societa', segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destina-

zione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coope-razione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualita' prevalente.

L'Assemblea puo', in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve in-divisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci cooperatori.

La Cooperativa puo' utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualita' prevalente.

L'Assemblea puo' sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualita' prevalente.

Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge per le coopera-tive a mutualita' prevalente.

Si applicano le disposizioni previste dall'art.9 del D.Lgs 112/2017 e dall'art.15 del D.Lgs 117/2017.

Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministra-zione ed in sua assenza dal Vice presidente, se nominato; in assenza di costoro, l'Assemblea e' presieduta dalla persona designata dall'As-semblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale e' redatto da un notaio.

Art. 33 (Consiglio di Amministrazione)

La societa' e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione, compo-sto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, nominati applicando le disposizione contenute nell'art.2542 del Codice Civile.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per tre eser-cizi e sono rieleggibili.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione e' scel-ta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci co-operatori persone giuridiche.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vi-ce presidente, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della decisione.

Art. 36 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o piu' Amministratori, gli al-tri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori no-minati con decisione dei soci; in caso contrario gli amministratori rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la so-stituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ri-

corso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale puo' compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a ricorrere alla decisione dei soci rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 37 (Compensi agli amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 38 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, istitori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, se nominato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera, potrà conferire speciali procedure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo."

Il costituito mi consegna lo statuto aggiornato, comprendente le fatte modifiche che, omessane la lettura per dispensa avuta, **si allega al presente atto sotto la lettera "A"**, per formarne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti chiesta la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale.

Il costituito, acquisite le informazioni fornite da me Notaio ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e consapevoli, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati cosiddetti "sensibili" nonché i dati cosiddetti "personali", presta il proprio consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

Di questo atto, scritto con mezzo elettromeccanico da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su facciate quindici fin qui di quattro foglio, ho dato lettura al costituito che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore diciassette e minuti diciannove.

firmato: Salvatore Bilancio

firmato: **Notaio Antonio Ventriglia - Impronta del Sigillo**

--	--



*Studio Notarile
Prof. Antonio Ventriglia
c.f.: vntntn52p15e791j*

ALLEGATO "A"

AL REPERTORIO NR.70.581

ALLA RACCOLTA NR.31.603

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi dell'art.1 lettera b) della Legge 381/1991, con sede nel Comune di Venafro la Societa' Cooperativa Sociale denominata "TECNOCOOP Societa' Cooperativa Sociale E.T.S.".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle societa' a responsabilita' limitata.

La Cooperativa potra' istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potra' essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

La Cooperativa, inoltre, e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori, soprattutto svantaggiati.

La Cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, le seguenti attivita':

-espletamento di servizi di pulizie e manutenzioni ordinarie e straordinarie, per conto di privati e/o Enti Pubblici, di impianti vari e di stabili civili, commerciali ed industriali; manutenzione di aree verdi ed esecuzione di lavori di giardinaggio;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali ;

- sgombrare cantine, solai ed appartamenti;
- gestione di mercatini dell'usato di mobili, elettrodomestici e loro componenti, libri ed oggetti vari;
- l'esercizio non abituale di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani speciali e pericolosi;
- svolgimento di attivita' di educazione ambientale;
- commercializzazione di prodotti in carta riciclata;
- espletamento :di servizi;di manutenzione ed effettuazione di interventi per la difesa e la pulizia dell'ambiente, per la gestione di discariche e per le disinfestazioni;
- esecuzione di attivita' di trasporto merci e persone in conto proprio e in conto terzi, di facchinaggio, di affissione e di sgombero neve; gestione parcheggi ed autorimesse; lettura dei contatori di gas, acqua ed energia elettrica; effettuazione di servizi per mostre, fiere e manifestazioni varie;
- manutenzione di strade, di acquedotti, di reti fognarie e di gas metano, di discariche e di depuratori, nonche' di impianti elettrici; esecuzione di lavori di tinteggiatura, di opere edili e stradali e gestione di segnaletica stradale;
- realizzazione degli scopi innanzi citati per promuovere l'inserimento sociale e produttivo dei soci ed in particolare delle persone svantaggiate.

Inoltre la Cooperativa, sempre per l'inserimento lavorativo potra' svolgere servizi in favore di persone svantaggiate in genere, con handicaps e con ritardi di apprendimento ed in favore delle persone anziane mediante:

- attivita' e servizi di assistenza domiciliare;
- gestione di strutture di accoglienza;
- gestione di servizi e centri di riabilitazione;
- gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativi e finalizzate al miglioramento della qualita' della vita, nonche' altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale.

Servizi generali presso le aziende pubbliche e private, gli enti ospedalieri pubblici e privati, le associazioni, le fondazioni, gli enti anche morali, le case di cura e le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private.

In particolare:

- servizio di manutenzione generale di murature, idraulica, elettrica, impianti idrici ed elettrici, mobili e suppellettili, porte e infissi, giardinaggio e cura del verde, per conto di privati ed enti pubblici;
- servizio di facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici e diversi;
- servizio di portierato per industrie, uffici, enti pubblici, ospedali pubblici e privati, case di cura;
- servizio di reception e centro unico prenotazioni;
- servizio di posteggio e custodia di autovetture su suolo pubblico e privato oltre che gestione di aree di sosta e parcheggi comunali;

-costruzioni in genere di opere sia per civili abitazioni che di edifici pubblici;

-tinteggiatura in genere;

-manutenzione di centrali termiche e impianti termici presso enti ospedalieri pubblici e privati;

-manutenzione di gruppi elettrici e impianti elettrici presso enti ospedalieri pubblici e privati;

-rappresentanza di societa' di distribuzione di alimenti/bevande mediante distributori automatici;

-gestione attivita' commerciale di alimenti e bevande presso enti pubblici e privati, ospedali pubblici e privati, case di cura;

-gestione bar, tavola calda, rosticceria, pizzeria ecc., presso enti pubblici, e privati, ospedali pubblici e privati, case di cura;

-Gestione segretaria didattica ivi compresa la gestione di archivi e biblioteche, presso scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, comprese le universita' e/o enti di alta specialita';

-Organizzazione convegni e/o eventi in genere;

- organizzazione e gestione di corsi per attivita' formative;

- attivita' di studio e ricerca per enti pubblici e privati, uffici pubblici e privati, ospedali pubblici e privati, case di cure;

-servizio di ufficio stampa e relazione pubbliche;

- attivita' di trasporto merci e persone in conto proprio e in conto terzi, di facchinaggio e di affissione;

- realizzazione degli scopi innanzi citati per promuovere l'inserimento sociale e produttivo dei soci e in particolare delle persone svantaggiate.

Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potra' partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attivita' previste nel presente Statuto; potra' richiedere e utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potra' inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificate ed integrative; potra', inoltre assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Cooperativa potrà com-

piere in forma diretta e/o indiretta tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie, reperire finanziamenti che abbiano attinenza, sia pure indirettamente, con l'oggetto sociale o che possano facilitarne il raggiungimento, richiedere mutui, anche ipotecari, presso Banche, Poste ed altri istituti di credito, rilasciandone le relative garanzie reali e personali.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci e' illimitato e non puo' essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che per la loro capacita' effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attivita' lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;

b) soci volontari che prestano la loro attivita' gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarieta' ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti stabiliti dalla legge. Il loro numero non puo', pero', superare la meta' del numero complessivo dei soci.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attivita' delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a societa' che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attivita' svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della societa'.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potra' istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente statuto.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potra' in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo. In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non puo' rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti

nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- e) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione e/o di inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale di cui infra.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei prece-

denti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la do-

manda di ammissione dovra' contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda.

c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attivita' economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta puo', entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalita' e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci e' quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualita' di socio)

La qualita' di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, puo' recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi piu' in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

e) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperati-

va o l'attivita' di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità di cui infra.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da

farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie possono essere demandate alla decisione del Collegio arbitrale, con le modalita' e nei limiti previsti dalla clausola arbitrale di cui infra.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma del codice civile, il tutto nei limiti delle disposizioni previste dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Il pagamento e' effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalita' di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non e' tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale e' divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sara' richiesto il rimborso nel termine suddetto sara' devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d),

e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n.59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti. Ogni socio deve sottoscrivere almeno una quota del valore minimo di euro 300,00 (trecento virgola zero zero) ciascuna.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso Organo deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali

privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non puo' essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A ciascun socio sovventore spetta un voto, qualunque sia l'ammontare dei conferimenti.

I soci sovventori non possono esprimere piu' di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sara' ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilita' previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa e' costituito:

a) dal capitale sociale, che e' variabile ed e' formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non superiore e non inferiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci ne' durante la vita sociale ne' all'atto dello scioglimento della Societa'.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari,

ne' essere cedute con effetto verso la Societa' senza l'autorizzazione

dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per consegna e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilita' patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la Societa' deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione puo' proporre opposizione al Collegio arbitrale, con le modalita' e nei limiti previsti dalla legge e dalla clausola arbitrale di cui infra.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Societa', segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualita' prevalente.

L'Assemblea puo', in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci cooperatori.

La Cooperativa puo' utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualita' prevalente.

L'Assemblea puo' sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualita' prevalente.

Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge per le coopera-

tive a mutualita' prevalente.

Si applicano le disposizioni previste dall'art.9 del D.Lgs 112/2017 e dall'art.15 del D.Lgs 117/2017.

Art. 24 (Ristorni)

In sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo, l'assemblea puo' deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, puo' appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attivita' mutualistica.

La decisione dei soci di approvazione del bilancio provvede alla destinazione del ristorno che potra' essere attribuito mediante una o piu' delle forme previste dalla legge.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovra', in ogni caso, essere effettuata considerando la quantita' e qualita' degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonche' sugli argomenti che uno o piu' amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci, oltre alle altre materie previste dalla legge:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti di legge, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui ai successivi articoli.

Nei casi di cui alle lettere d) ed e), negli altri casi previsti dalla legge, oppure quando lo richiedono uno o piu' Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o piu' amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare,

nonche' l'esatto testo della decisione da adottare.

Ai soci e' assegnato il termine di dieci giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto e' considerata voto contrario.

L'Organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli Amministratori ed ai Sindaci, se nominati, indicando:

- * i soci favorevoli, contrari o astenuti;

- * la data in cui si e' formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;

- * eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

-Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci, salvo che la legge stabilisca diversamente con disposizione inderogabile.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 27 (Decisioni dei soci mediante consenso espresso per iscritto)

Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente articolo 26. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e devono pervenire alla società entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione.

L'Organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli Amministratori ed ai Sindaci, se nominati, indicando:

- * i soci favorevoli, contrari o astenuti;

- * la data in cui si e' formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;

- * eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente

articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e puo' espri-

mere un solo voto.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci, salvo che la legge stabilisca diversamente con disposizione inderogabile.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

I documenti pervenuti alla societa' e recanti l'espressione della volonta' dei soci devono essere conservati dalla societa'. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 28 (Assemblea)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art.25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o piu' Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e deve essere inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove, purché in Italia), la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalita', l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, devono rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della societa', nella quale dichiarano di essere stati informati della riunione.

Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la meta' piu' uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati. Sono salve le norme di legge che prevedono quorum costitutivi e/o deliberativi diversi con disposizione inderogabile.

Art. 30 (Votazioni)

Per le votazioni si procedera' normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 31 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti

nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni. E che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 1 (un) socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro terzo grado o da affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice presidente, se nominato; in assenza di costoro, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 33 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, nominati applicando le disposizioni contenute nell'art.2542 del Codice Civile.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice presidente, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della decisione.

Art. 34 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)

L'organo amministrativo e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione e' fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque (5) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. La presenza alle riunioni puo' avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione di accertare l'identita' degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 36 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o piu' Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati con decisione dei soci; in caso contrario gli amministratori rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale puo' compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a ricorrere alla decisione dei soci rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 37 (Compensi agli amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 38 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza

della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente per-
cio' e' autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da
privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone
liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facolta' di nominare avvocati e procuratori nelle li-
ti attive e passive riguardanti la societa' davanti a qualsiasi auto-
rita' giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdiz-
zione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe
conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, in-
stitutori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a
lui attribuiti spettano al Vice presidente, se nominato.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita deli-
bera, potrà conferire speciali procedure, per singoli atti o categorie
di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza
delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 39 (Organo di controllo)

La cooperativa puo' nominare il collegio sindacale e/o il revisore.
Nei casi previsti dalla legge, la nomina e' obbligatoria.

Si applicano, in quanto compatibili, la disposizioni sulla societa' a
responsabilita' limitata.

TITOLO VII
CONTROVERSIE

Art. 40 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposi-
zioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalita' di cui al
successivo articolo, salvo che non sia previsto l'intervento obbliga-
torio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Societa' che
abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di
controversia la qualita' di socio;

b) le controversie relative alla validita' delle deliberazioni assem-
bleari;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci,
o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente e' estesa a tutte le
categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa
e' condizione di proponibilita' della domanda di adesione alla Coope-
rativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla cari-
ca di Amministratore, Sindaco o Liquidatore e' accompagnata dalla e-
spressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 41 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 5.000,00 (cin-
quemila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore
della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osserva-
ti i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura
civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci e' comunicata alla Societa', fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non piu' di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura e' omessa ogni formalita' non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 42 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per se' una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri e' valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Societa', o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attivita' sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Societa' nominera' uno o piu' Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Societa', l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, in conformita' al presente statuto ed in ottemperanza al disposto dell'articolo 2514 lettera d) c.c..

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 (Regole per lo svolgimento dell'attivita' mutualistica - Regolamenti)

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, la societa' deve rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e qualita' dei rapporti mutualistici la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. L'Organo Amministrativo dovra' predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero

dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni statutarie.

Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 47 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

firmato: Salvatore Bilancio

firmato: **Notaio Antonio Ventriglia - Impronta del Sigillo**

29 di 29